

## **Titolo II**

# **DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE**

### Art. 9

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

**1. In caso di estinzione o scioglimento,  
il patrimonio residuo e' devoluto,**

**previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1,**

*(Nota. Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore.)*

e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

**ad altri enti del Terzo settore**

**secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente**

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta

che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio

con raccomandata a/r o

secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

**Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo**

**compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.**

Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.